

5-04143 Alifano: Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Superbonus 110%.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ricordano, in premessa, come i crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.

In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe «scaduta» e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.

Tenuto conto che, allo stato attuale, non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e «quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapacienza del contribuente».

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (*Superbonus* e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.

L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 121, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

In tale contesto, gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.

Al riguardo, l'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata (in genere, in applicazione delle procedure di controllo preventivo di cui all'articolo 122-*bis* del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020) e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.

Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne. **Pag. 76**

Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.

Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.

In questi casi, per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.

Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.

Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate.

Per completezza, si evidenzia che, con riferimento all'ipotesi in cui l'impedimento all'utilizzo dei crediti di che trattasi derivi dalla esecuzione di provvedimenti di sequestro, disposti dall'Autorità giudiziaria penale, è intervenuto il legislatore a dettare una apposita disciplina con l'introduzione dell'articolo 28-ter – rubricato: «Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale» – del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).

In siffatte evenienze, si è dunque inteso consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta, impedito a causa dell'intervento di un provvedimento di sequestro penale, solo una volta cessati gli effetti di tale provvedimento e con un ampliamento dei tempi di utilizzo in misura pari alla durata del sequestro penale stesso.